



Alle Procure - Prot 2463
V. P. 5-11-16
del 23/03/2016



PROCURATORE GENERALE
(Dr. Massimo Lucianetti)

C. N. 5/2016

Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi

Ai Signori:

- Presidente della Corte suprema di cassazione
- Procuratore generale presso la Corte di cassazione
- Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche
- Procuratore nazionale antimafia
- Presidenti delle Corti di appello
- Procuratori generali presso le Corti di appello
- Presidenti dei Tribunali
- Procuratori della Repubblica

Codice: PS 07/006/000700		
Procura Generale della Repubblica di Potenza		
UOR	CC	RUO
2343 31 MAR. 2016		
Funzione	Microattività	Attività
Fascicolo		Settefascicolo

Loro Sedi

OGGETTO: titolarità delle funzioni dirigenziali previste dagli artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 240 del 2006 nell'ipotesi di posto funzione dirigenziale vacante.

A seguito dell'entrata in vigore, il 27 ottobre 2006, del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, sono state adottate, dall'allora Capo Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, le circolari prot. m_dg DOG 31/10/2006.0039434.U del 31 ottobre 2006 e prot. m_dg DOG 13/4/2007.0015464.U del 13 aprile 2007, in tema di "Individuazione delle competenze dei magistrati capi dell'ufficio giudiziario e dei dirigenti amministrativi preposti all'ufficio".

In base alle disposizioni contenute in dette circolari, in caso di vacanza del posto di dirigente nell'ufficio, le funzioni che gli articoli 2 (gestione delle risorse umane) e 3 (gestione delle risorse finanziarie e strumentali) del citato decreto legislativo attribuiscono al dirigente amministrativo devono essere svolte dal magistrato capo dell'ufficio.

Successivamente, diversi capi degli uffici giudiziari, nel ritenere di non potere esercitare anche tali funzioni dirigenziali in considerazione dei carichi di lavoro gravanti sui rispettivi uffici, hanno manifestato un indirizzo interpretativo tendente a considerare la possibilità che le competenze in materia di gestione del personale e delle risorse, assegnate dal d.lgs. n. 240 del 2006 ai dirigenti amministrativi e demandate in assenza di questi ultimi ai capi degli uffici, siano a loro volta "delegabili" ai direttori amministrativi.

Il fondamento ermeneutico di tale assunto poggerebbe sull'art. 17, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001, che testualmente prevede: "I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze comprese nelle funzioni di cui alle lettere b), d) ed e) del comma 1 a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidati. Non si applica in ogni caso l'articolo 2103 del codice civile".

Si è avuto, tuttavia, modo di constatare che in molti casi si è fatto un uso dell'istituto della delega non rispettoso del carattere di eccezionalità che lo connota.

In altri casi, peraltro, si è continuato a verificare, contrariamente alle indicazioni contenute nelle predette circolari, un conferimento di funzioni dirigenziali a personale amministrativo non dirigenziale.

Del resto, su 318 posizioni dirigenziali previste negli uffici giudiziari, ne sono coperte solo 225, e, pertanto, è fisiologico che la copertura di un posto con il conferimento di nuovo incarico determini la scopertura di un altro posto dirigenziale. Né è possibile ricorrere sempre alle reggenze, sia per mancanza di un sufficiente numero di unità sul territorio, sia per mancanza di disponibilità del personale dirigenziale.

Quanto sopra, considerato che lo svolgimento di funzioni dirigenziali da parte dei direttori amministrativi è spesso oggetto di contenzioso e di conseguente condanna dell'Amministrazione al pagamento di somme, anche rilevanti, a titolo di trattamento economico differenziale, si invitano le SS.LL. ad attenersi alle disposizioni impartite con le predette circolari del 31 ottobre 2006 e del 13 aprile 2007 ed a limitare nei termini normativamente sanciti l'eventuale ricorso alla delega di funzioni, sia sotto il profilo temporale sia per i contenuti, anche in considerazione del potenziale danno erariale che potrebbe essere valutato dalla Corte dei conti.

IL CAPO DIPARTIMENTO REGGENTE

Antonio Mura

